

Pubblicato il 28/01/2019

**N. 00647/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00149/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;

contro

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 351336 di prot. del 17 ottobre 2018 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
-delle graduatorie finali di merito di cui al decreto del Comandante Generale prot. 61/11-4-1 CC pubblicate il 14 dicembre 2018 contenenti elenco dei

vincitori del concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente, con specifico riferimento a quella per 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma per cui ha presentato domanda parte ricorrente;

-degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della valutazione del precedente periodo di servizio del ricorrente come VFP, non considerato nella valutazione attitudinale, che il

ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, entro venti giorni dalla notifica o comunicazione del presente provvedimento, mediante una commissione in diversa composizione;

Rilevato che, anche in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'amministrazione anche presso la sua sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.